

N. 9193/2016 R.G.

N. 6529/2016 R.E.P.

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. ssa Maria Antonia Maiolino Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo Giudice relatore

dott. ssa Caterina Zambotto Giudice

nel procedimento per omologa di concordato preventivo R.G. 9193/2016
promosso

da

Veneto Nanotech s.c.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore
Gabriele Vencato, con l'avv. Marco Greggio

nei confronti di

Massa dei Creditori del concordato preventivo Veneto Nanotech s.c.p.a. in
liquidazione, in persona del Commissario Giudiziale, dott. Michele Antonucci
ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 30 giugno 2015, la società ricorrente, operante nell'ambito della ricerca
della nanofabbricazione e della nanoscienza, depositava ricorso ex art. 161,
VI comma, l.f..

Il Tribunale adito concedeva termine di giorni 60, successivamente prorogato
di ulteriori 60 giorni, alla scadenza dei quali la ricorrente depositava, in data 7
dicembre 2015, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161,
commi II e III, l.f..

All'esito dei chiarimenti e delle integrazioni richieste alla società debitrice, il
Tribunale, verificata la regolarità formale della domanda e la correttezza e
completezza del piano proposto, ammetteva la società ricorrente alla



procedura richiesta con decreto del 15 gennaio 2016, da intendersi qui integralmente richiamato, dando le ulteriori disposizioni conseguenti.

La ricorrente propone un concordato consistente nella cessione di tutti i propri beni: immobilizzazioni e rimanenze, riscossione dei crediti sociali e dei canoni di affitto dei rami di azienda, con successiva vendita degli stessi, stimando di pagare integralmente le spese in prededuzione e di procedura, nonché i creditori privilegiati – ad eccezione del credito per Iva di rivalsa ex art. 2758 e dei crediti da canoni di locazione non coperti da garanzia ex art. 2764 c.c. -, nonché di pagare i creditori chirografari nella misura del 5,005%.

Il Commissario Giudiziale provvedeva a depositare nei termini di legge la relazione ex art. 172 l.f. in cui formulava parere positivo, pur avendo azzerato la soddisfazione dei creditori chirografari e ridotto al 88,84% la soddisfazione dei creditori privilegiati.

All'udienza per l'adunanza dei creditori del 13 luglio 2016 (così rinviata rispetto alla data originariamente fissata su richiesta, prima, del Commissario Giudiziale, poi della società), non venivano raggiunte le maggioranze richieste, maggioranze che, invece, venivano raggiunte nei venti giorni successivi.

Preso atto che era stata, pertanto, raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato (voti favorevoli per € 6.021.069,09 su di un totale di € 6.138.678,63 ammessi al voto, pari al 98,08%), veniva fissata l'udienza ex art. 180 l.f. e il procedimento di omologa veniva discusso all'udienza del 17 novembre 2016, nel corso della quale il procuratore della ricorrente insisteva per l'omologa, laddove il Commissario, non costituitosi, esprimeva parere favorevole con atto depositato nei termini di legge.

Il Tribunale si riservava quindi la decisione.

Il concordato va omologato.

Va, anzitutto, precisato che non sono state proposte opposizioni e che si ravvisano i presupposti soggettivo e oggettivo, essendo indubbia la qualità di imprenditore commerciale della ricorrente e sussistendo lo stato di crisi palesato in ricorso.

Deve darsi atto che il Commissario ha espresso sia ex art. 172, sia ex art. 180, l.f. parere favorevole e la proposta concordataria è stata condivisa dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

L'ammissibilità della proposta è già stata valutata positivamente dal Tribunale in sede di ammissione e nel prosieguo della procedura non sono emersi elementi che possano precludere l'accoglimento della domanda.

Il concordato va, pertanto, omologato.

Quanto alla nomina del Liquidatore Giudiziale, ritiene questo Collegio di poter procedere in conformità alla richiesta della società di nomina del dott. Gaetano Terrin, con studio in Padova, trattandosi di professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f., che opererà sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale:

- omologa il concordato preventivo depositato in data 30 giugno/7 dicembre 2015;

- nomina liquidatore il dott. Gaetano Terrin con studio in Padova;

- nomina il Comitato dei Creditori in persona di:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

BANCA PROSSIMA S.p.A.

CENTRO SERVIZI S.p.A. - CENSER

- il Liquidatore procederà sempre sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale e con l'autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti elencati dall'art. 182, IV comma l.f., dando esecuzione al piano o, in mancanza di specifiche

indicazioni in ordine alle modalità di liquidazione, procederà alla liquidazione con modalità competitive;

- per quanto eventualmente non previsto dal piano e comunque per le riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ex art. 167 l.f. o per stare in giudizio come attore o come convenuto, fatte salve le competenze del Comitato dei Creditori secondo le previsioni degli articoli 182, 40 e 41 l.f., il Liquidatore chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato, il quale stabilirà altresì le modalità delle vendite autorizzate dal Comitato dei Creditori e le relative misure pubblicitarie;
- il Liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice Delegato, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario della procedura e al sostenimento delle spese necessarie all'esecuzione del concordato, sotto la vigilanza del commissario Giudiziale;
- il Liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del Comitato dei Creditori, le rispettive operazioni giornaliere;
- il Liquidatore redigerà relazioni sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute con cadenza semestrale indirizzate al Giudice Delegato e al Commissario Giudiziale, che le comunicherà ai creditori;
- il Liquidatore, ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f. e provvederà al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo nel rispetto della "*par condicio*" e delle cause legittime di prelazione e comunque secondo il piano: il progetto di riparto sarà approvato dal comitato dei creditori, verificato dal Commissario Giudiziale e la sua esecuzione autorizzata dal Giudice Delegato (analogamente si provvederà per i piani di riparto parziale da eseguirsi nel corso della procedura);

- si applicano al Liquidatore le disposizioni di cui all'art. 16 *bis*, commi 9 *quater* e 9 *septies* del D.Lgs. 18.10.2012, n. 179 così come convertito in legge n. 221 del 17.12.2012;

- dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17, comma II, l.f. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Si comunichi.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17 novembre 2016

Il Presidente

dott.ssa Maria Antonia Maiolino

Depositato in cancelleria
Padova 21 NOV. 2016
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santine Conti
Santine Conti

INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL 21 NOV. 2016
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santine Conti
Santine Conti

